

REGOLAMENTO DI GRUPPO INFORMATIVA AL PUBBLICO III° PILASTRO

DESTINATARI

- Capogruppo
- Banche affiliate

- Altre Società del Gruppo Bancario:
 - Allitude SPA
 - Banca di Bologna Real Estate SPA
 - Cassa Rurale Alta Valsugana Soluzioni Immobiliari SRL
 - Claris Leasing SPA
 - Immobiliare Villa Seccamani SRL Società Unipersonale
 - Nord Est Asset Management Sa (NEAM)
 - Prestipay SPA
 - Raiffeisen Immobilien GMBH
 - Verdeblu Immobiliare SRL

Applicazione limitata:

Alle Banche affiliate e alle Società del Gruppo Bancario, il Regolamento si applica limitatamente alla raccolta delle informazioni e stesura dell'informativa (Par. 3.2).

DIREZIONE COMPETENTE - AUTORE

Direzione Risk Management – Servizio Governance & Data Independent Validation – Ufficio Coordinamento Risk Management

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO DELIBERANTE
1	18.03.2020	Consiglio di Amministrazione
2	12.12.2024	Consiglio di Amministrazione
3	11.12.2025	Consiglio di Amministrazione

NOVITA'

- Aggiornamento delle modalità di applicazione delle disposizioni normative alla base della redazione dell'informativa al paragrafo 2.3.8
- Aggiornamento della fase "Controllo dell'informativa" al paragrafo 3.3
- Aggiornamento della normativa esterna di riferimento al capitolo 4

INDICE

1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
2.	PRINCIPI E INDIRIZZI DI GOVERNO	4
2.1	AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INFORMATIVA.....	5
2.2	DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLA BASE DELLA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA	5
2.3	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLA BASE DELLA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA	6
	2.3.1 Indice normativo	6
	2.3.2 Definizioni	6
	2.3.3 Tabelle e tavole a formato fisso o flessibile.....	7
	2.3.4 Note di commento descrittive	7
	2.3.5 Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate	7
	2.3.6 Struttura del documento di Informativa	8
	2.3.7 Informazioni comparative	8
	2.3.8 Interconnessioni con altre informative.....	8
3.	PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO	10
3.1	IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	10
3.2	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E STESURA DELL'INFORMATIVA	11
3.3	CONTROLLO DELL'INFORMATIVA	11
3.4	APPROVAZIONE E ATTESTAZIONE DELL'INFORMATIVA	12
3.5	PUBBLICAZIONE DELL'INFORMATIVA	12
4.	NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO	13
5.	GLOSSARIO	15
6.	ALLEGATI	16

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di descrivere il processo e i principali attori coinvolti nella predisposizione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro per il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di seguito anche "Gruppo Cassa Centrale" o "Gruppo Bancario") composto da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito la "Capogruppo"), dalle singole Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen del Gruppo (di seguito "Banca/Banche affiliata/e") e dalle altre Società del Gruppo Bancario.

Ai sensi di quanto previsto dal quadro normativo in materia di Vigilanza prudenziale, il Gruppo Bancario è soggetto a specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

La Capogruppo redige il documento di "Informativa al Pubblico III° Pilastro" su base consolidata, considerando l'intero perimetro di consolidamento prudenziale. Sulla base delle disposizioni normative¹, l'Informativa da parte dei grandi enti deve essere prodotta con periodicità trimestrale e deve contenere le informazioni minime richieste all'articolo 433 *bis* del Regolamento UE n. 575/2013 e successivi aggiornamenti.

Il presente Regolamento tratta in particolare i seguenti aspetti:

- l'ambito di applicazione delle informazioni contenute nell'Informativa al Pubblico III° Pilastro, e le regole per la gestione delle interconnessioni tra quest'ultima e altri documenti di informativa al pubblico;
- i principi guida alla base della redazione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro stabiliti dalla normativa di riferimento, e le modalità definite dal Gruppo per assicurarne il rispetto;
- le fasi e le attività in cui si articola il processo di predisposizione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro;
- le fonti normative che disciplinano la materia e i principali riferimenti in termini di raccomandazioni e/o *best practice*.

Il Gruppo Cassa Centrale, attraverso il presente Regolamento, adotta una politica formale al fine di soddisfare gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*). Il documento annuale di Informativa al Pubblico III° Pilastro descrive gli elementi chiave del Regolamento e delle politiche di cui si è dotato il Gruppo per conformarsi ai requisiti minimi in materia di informativa².

2. PRINCIPI E INDIRIZZI DI GOVERNO

Al fine di rafforzare i requisiti di trasparenza degli enti creditizi, le disposizioni di vigilanza prudenziale hanno introdotto per gli intermediari finanziari specifici obblighi di informativa riguardanti la propria adeguatezza

¹ In applicazione dell'art. 433 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

² In applicazione dell'art. 431 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INFORMATIVA

L'ambito di applicazione del documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro è limitato al perimetro di consolidamento prudenziale; la Capogruppo redige il documento di Informativa su base consolidata, considerando tutte le Società del Gruppo rientranti nell'area di consolidamento prudenziale. Con particolare riferimento a tale aspetto, il Gruppo è chiamato a presentare, con frequenza annuale, l'elenco completo delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di vigilanza oggetto del documento stesso. Inoltre, il Gruppo è tenuto a specificare nella sezione introduttiva del documento le variazioni al perimetro di consolidamento prudenziale intercorse tra la data di riferimento e la data di pertinenza dell'informativa relativa all'anno precedente.

Sulla base delle disposizioni normative³, l'Informativa al Pubblico III° Pilastro del Gruppo Bancario viene prodotta con periodicità trimestrale, entro le tempistiche richieste, e contiene le informazioni minime stabilite dalle stesse per i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti quotati.

Nell'ambito dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro il Gruppo, mediante dichiarazione per iscritto da parte dell'Amministratore Delegato e del Chief Risk Officer, attesta che l'informativa viene redatta in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente alla politica formale ed ai processi, sistemi e controlli interni del Gruppo⁴. Tale attestazione scritta viene inclusa all'interno del documento di informativa del Gruppo Bancario.

2.2 DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLA BASE DELLA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento⁵, il Gruppo, nella predisposizione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro, tiene in considerazione quanto segue:

- le informazioni devono essere presentate in una forma comprensibile alle principali parti interessate (tra cui investitori, analisti, clienti del settore finanziario e altri soggetti);
- i messaggi importanti devono essere evidenziati e facilmente individuabili all'interno del documento;
- le questioni complesse devono essere spiegate con un linguaggio semplice, anche attraverso la definizione dei principali termini utilizzati nel corso del documento;
- le informazioni relative ad ogni singolo rischio devono essere presentate unitamente in apposite sezioni dedicate del documento.

Il principio di significatività deve essere inteso come un concetto incentrato sugli utilizzatori e deve essere valutato in base alle esigenze degli stessi; un obbligo di informativa, infatti, può non essere significativo per il Gruppo, ma potrebbe essere significativo per gli utilizzatori.

La significatività deve essere valutata a livello di ogni singolo obbligo di informativa e, se del caso, su base aggregata. In particolare, il Gruppo deve valutare se l'effetto cumulativo di omettere obblighi di informativa specifici che vengono considerati singolarmente come non significativi comporterebbe l'omissione di informazioni suscettibili di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori.

L'informativa al Pubblico III° Pilastro deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per il Gruppo e chiarire come questi sono gestiti, includendo le informazioni che

³ In applicazione dell'art. 433bis del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

⁴ In applicazione dell'art. 431, comma 3, del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

⁵ In applicazione degli artt. 431, 432, 433 e 434 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

potrebbero attirare l'attenzione del mercato e assicurando di non escludere informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. L'informativa deve contenere una descrizione delle variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione corrente e quello precedente, nonché delle relative azioni intraprese da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Informativa al Pubblico III° Pilastro deve fornire informazioni sufficienti, in termini sia qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati dal Gruppo per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi.

Le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio del Gruppo in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Eventuali aggiunte, cancellazioni e altre variazioni al contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti, devono essere evidenziate e spiegate all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione.

Le informazioni inserite all'interno dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro devono essere comparabili con quelle riportate da altri enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di presentazione devono consentire alle principali parti interessate di effettuare confronti tra enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

2.3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLA BASE DELLA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA

Nell'ambito della presente sezione si riportano le modalità operative e gli strumenti definiti dal Gruppo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative alla base della redazione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro.

2.3.1 Indice normativo

In ottemperanza alle disposizioni normative, il Gruppo Bancario pubblica un indice in formato tabulare che segnala dove, all'interno del documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, possono essere trovate le informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR. L'indice normativo viene inserito all'inizio del documento di informativa, al fine di consentire agli utilizzatori di individuare facilmente la collocazione puntuale dei contributi informativi richiesti dalla normativa.

La Direzione Risk Management, nell'ambito dell'attività di identificazione delle informazioni da inserire all'interno dell'Informativa, definisce il contenuto e la struttura dell'indice normativo e, nel caso in cui emergano nuovi obblighi di informativa, è responsabile dell'aggiornamento dello stesso.

2.3.2 Definizioni

Nel rispetto delle disposizioni normative, il Gruppo Bancario inserisce all'interno del documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro un'apposita sezione in cui riporta le definizioni dei principali termini tecnici utilizzati all'interno del documento. La Direzione Risk Management, nel caso in cui emergano nuovi obblighi di informativa, è responsabile dell'aggiornamento di tale sezione, integrando gli eventuali nuovi termini tecnici introdotti con le novità informative.

2.3.3 Tabelle e tavole a formato fisso o flessibile

Nel rispetto delle disposizioni normative, il Gruppo Bancario aderisce agli schemi stabiliti dalla normativa⁶. Le informazioni riportate all'interno del documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro vengono infatti rappresentate tramite tabelle quantitative e/o tavole qualitative; le tabelle prevedono principalmente un formato fisso, con alcune eccezioni per quei casi in cui la standardizzazione non è stata possibile, mentre le tavole sono caratterizzate da un formato flessibile.

Per quanto riguarda le tavole qualitative, dato il formato flessibile, il Gruppo presenta le informazioni utilizzando il formato più idoneo a fornire ai partecipanti al mercato un quadro completo del proprio profilo di rischio.

L'introduzione da parte dell'autorità di vigilanza di modelli standardizzati per le informazioni quantitative promuove la comparabilità e la coerenza dei dati tra enti e facilita l'integrazione delle tabelle con le segnalazioni ai fini di vigilanza.

2.3.4 Note di commento descrittive

In ottemperanza alle disposizioni normative, il Gruppo Bancario assicura che le tabelle quantitative, indipendentemente dal fatto che siano caratterizzate da un formato fisso o flessibile, siano corredate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare, eventualmente necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di comprendere le informazioni quantitative, che illustri eventuali variazioni significative tra i periodi di segnalazione e ogni altra questione ritenuta significativa⁷.

La Direzione Risk Management e le altre Strutture aziendali contributrici sono responsabili della redazione delle note di commento descrittive, ciascuna con riferimento al rispettivo contributo informativo di competenza. Nel caso in cui la Struttura responsabile dell'informativa qualitativa sia diversa da quella incaricata dell'informativa quantitativa, la Direzione Risk Management definisce, di concerto con le Strutture di volta in volta coinvolte, le modalità attraverso cui interagire e collaborare per assicurare la predisposizione dei commenti a spiegazione delle informazioni quantitative.

Il Gruppo può omettere di riportare le note di commento descrittive a corredo delle tabelle quantitative, qualora le informazioni siano state già presentate all'interno di un'altra sezione dello stesso documento o nell'ambito di altri documenti di informativa. In tali casi, tuttavia, il Gruppo fornisce puntuale evidenza del rinvio alle sezioni o altri documenti in cui è presente l'informazione richiesta.

2.3.5 Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

In ottemperanza alle disposizioni normative, il Gruppo Bancario si avvale della facoltà⁸ di omettere di pubblicare una o più informazioni richieste dalla normativa⁹ qualora tali informazioni non siano considerate rilevanti. Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è considerata rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

⁶ In applicazione dell'art. 434bis del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti e del Regolamento UE n. 3172/2024.

⁷ In applicazione dell'art. 431 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

⁸ Art. 432 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

⁹ Parte Otto, Titoli II e III del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti, ad eccezione delle informazioni di cui all'art. 435, paragrafo 2, lettera c) e agli articoli 437 e 450.

Il Gruppo Bancario, inoltre, può anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi richiesti dalla normativa¹⁰ qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate. Vengono considerate esclusive quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la posizione competitiva e quelle informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti dell'ente, se rese note alla concorrenza.

Nei casi eccezionali, in cui il Gruppo Bancario si avvale di tali facoltà, è tenuto a precisare all'interno delle sue informative il fatto che determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui tali elementi non sono pubblicati, e pubblica informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.

2.3.6 Struttura del documento di Informativa

Il Gruppo Bancario si impegna a mantenere costante nel tempo, per quanto possibile, la struttura del documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro.

In occasione delle pubblicazioni dell'informativa (annuale, semestrale e trimestrale) il Gruppo si propone di utilizzare un indice del documento coerente con quello divulgato nei periodi di riferimento precedenti, senza prevedere, nell'ambito delle informative infra-annuali, accorpamenti di più sezioni in un'unica sezione.

Eventuali modifiche nell'allocazione dei diversi contributi informativi quali-quantitativi vengono valutate dalla Direzione Risk Management, oltre che naturalmente per esigenze di adeguamento alle novità informative, al fine di semplificare la struttura del documento e aumentare la chiarezza dei contenuti.

2.3.7 Informazioni comparative

Il Gruppo si impegna, quando espressamente richiesto dalla normativa di riferimento, a rendere disponibili all'interno del documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro anche le informazioni relative ai periodi di informativa precedenti.

L'esposizione dei dati relativi al periodo precedente non è necessaria se i dati vengono riportati all'interno del documento per la prima volta. Inoltre, non è richiesta la messa a disposizione delle informazioni comparative in caso di cambiamenti nei principi e nelle normative applicabili, oppure in presenza di variazioni significative del perimetro di applicazione dell'informativa.

2.3.8 Interconnessioni con altre informative

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di Vigilanza prudenziale¹¹, gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi sono tenuti ad inviare all'EBA tutte le informazioni richieste¹² dalla normativa in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L'EBA, una volta ricevute tali informazioni, le pubblica, unitamente alla data di presentazione, sul proprio sito web, garantendo che le informative pubblicate contengano informazioni identiche a quelle inviate dagli enti¹³.

¹⁰ Parte Otto, Titoli II e III del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450.

¹¹ Art. 434 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

¹² Ad eccezione delle informazioni richieste dall'art. 450 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti, che possono essere inviate separatamente entro due mesi dalla data in cui gli enti pubblicano i propri bilanci per l'anno corrispondente.

¹³ Agli enti viene concessa la possibilità di ripresentare le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 434 bis del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti. L'EBA, in tal caso, aggiorna le informazioni disponibili sul proprio sito web indicando la data in cui è avvenuta la nuova presentazione.

Gli enti possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori.

Il Gruppo Bancario, al fine di ottemperare a tali disposizioni, trasmette entro le scadenze fissate dalla normativa applicabile¹⁴ le informazioni richieste attraverso un unico punto di accesso elettronico (Single Access Point) sul sito web dell'EBA. Il Gruppo, inoltre, si avvale della facoltà concessa dalla normativa di rendere disponibile ai partecipanti al mercato il documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro mediante pubblicazione sul proprio sito web.

Si precisa che le informazioni eventualmente già pubblicate in altri documenti possono essere escluse dall'Informativa al Pubblico III° Pilastro, in quanto già comunicate all'interno di ulteriori documenti di informativa pubblicizzati tramite il sito web di Gruppo (es. Bilancio Consolidato, Relazione sulle Remunerazioni, Informativa al Pubblico Stato per Stato, etc.). Nell'ottica di evitare duplicazioni e ridondanze, il Gruppo si avvale della possibilità, quando consentito dalla normativa, di ricorrere a eventuali rimandi ad altri documenti, assicurando che tali rinvii siano specifici e consentano l'immediata identificazione dell'informativa cui si fa riferimento. I rinvii contenuti nell'Informativa al Pubblico III° Pilastro, comprendono:

- il titolo e i riferimenti normativi dell'obbligo di informativa;
- il nome completo del documento nel quale è pubblicata l'informazione obbligatoria;
- un collegamento *web*, se rilevante;
- il numero di pagina e il paragrafo del documento nel quale sono reperibili le informazioni obbligatorie.

Quando viene utilizzata la tecnica del rinvio, la Direzione Risk Management assicura che le informazioni cui si fa rinvio siano soggette ad un livello di verifica equivalente o superiore a quello richiesto dalla disciplina vigente per i contenuti dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro.

¹⁴ Ai sensi di quanto disposto dagli orientamenti in materia emanati dall'EBA (EBA/ITS/2025/01).

3. PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO

Il processo di predisposizione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro si articola nelle seguenti fasi:

- Identificazione delle informazioni da includere all'interno dell'informativa;
- Raccolta dei contributi informativi e stesura dell'informativa;
- Controllo dell'informativa;
- Approvazione e attestazione dell'informativa;
- Pubblicazione dell'informativa.

Di seguito vengono presentate nel dettaglio le singole fasi del processo di predisposizione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro di Gruppo, unitamente all'indicazione, per ciascuna fase, dei ruoli e delle responsabilità attribuite agli Organi e alle Strutture aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo coinvolte.

3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

La Direzione Risk Management individua tutte le informazioni da inserire all'interno dell'informativa annuale, in considerazione di quanto richiesto dalla normativa di riferimento. A tale riguardo, tutte le Strutture aziendali sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione Risk Management eventuali nuovi obblighi di informativa richiesti da specifiche normative riferite ai rispettivi ambiti di competenza.

Le informazioni identificate possono avere caratteristiche di continuità o risultare di volta in volta variabili in relazione a specifici temi di rilievo.

La Direzione Risk Management, inoltre, definisce il contenuto delle informative infra-annuali anche in base alle caratteristiche rilevanti dell'attività del Gruppo. In particolare, la Direzione Risk Management valuta la necessità di rendere disponibili più frequentemente le informazioni giudicate indispensabili per veicolare il proprio profilo di rischio in modo esauriente ai partecipanti al mercato.

La Direzione Risk Management si confronta con il Consiglio di Amministrazione per la scelta di omettere un elemento dell'informativa, qualora tale elemento non sia considerato rilevante, sia ritenuto esclusivo o riservato, o di pubblicare alcune informazioni con maggiore frequenza, in attuazione delle politiche in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché di frequenza dell'informativa.

A tal riguardo, qualora il Gruppo decida di omettere tali elementi, verranno indicate le ragioni della mancata pubblicazione e verranno pubblicate informazioni di carattere più generale sulla questione all'interno del

documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate.

3.2 RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E STESURA DELL'INFORMATIVA

La Direzione Risk Management, una volta individuata la totalità delle informazioni da includere nell'informativa, coordina la predisposizione del documento, identificando le Strutture aziendali responsabili della trasmissione dei diversi contributi informativi qualitativi e quantitativi e formalizza, per il tramite dei Servizi dedicati, la richiesta, stabilendo un termine per la produzione e l'invio dei rispettivi contributi. Le informazioni richieste alle Strutture aziendali contributrici possono variare in ragione della frequenza di pubblicazione dell'informativa stessa (trimestrale, semestrale, annuale).

Anche le Società del Gruppo Bancario possono essere coinvolte nella fornitura di specifiche informazioni quantitative e qualitative utili per la stesura del documento di informativa. Con particolare riferimento alle Banche e alle altre Società del Gruppo che hanno esternalizzato la Funzione di Risk Management in Capogruppo, il coinvolgimento viene realizzato per il tramite del Referente Interno della Funzione Risk Management; per quanto riguarda le Società del Gruppo dotate di una propria Funzione di Risk Management o funzione equivalente, il coinvolgimento viene realizzato per il tramite della Funzione Risk Management o funzione equivalente della Società del Gruppo; per quanto riguarda le Società del Gruppo che non devono dotarsi di Funzione di Risk Management, invece, il coinvolgimento viene realizzato per il tramite di figure operative interne alle Società, deputate ad eseguire specifiche attività sulla base di quanto stabilito dalla Direzione Risk Management.

Raccolti i contributi la Direzione Risk Management si occupa della stesura complessiva del documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, predisponendo direttamente le parti di propria competenza e integrando i contributi informativi qualitativi e quantitativi ricevuti dalle altre Strutture aziendali coinvolte e dalle Società del Gruppo.

Ciascuna struttura contributrice certifica, confrontandosi anche con il responsabile di riferimento, che le informazioni comunicate alla Direzione Risk Management siano corrette, complete e coerenti.

3.3 CONTROLLO DELL'INFORMATIVA

La Direzione Risk Management, una volta completata la fase di stesura, valuta se il documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro è stato redatto in conformità ai processi di controllo interno definiti dal Gruppo, e se è idoneo a trasmettere in maniera esaustiva il profilo di rischio del Gruppo, evidenziando eventualmente la necessità di integrarne il contenuto con informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa, confrontandosi nuovamente con le Strutture contributrici competenti per integrare il documento.

Il documento completo è soggetto ad un'ulteriore validazione finale da parte della Direzione Risk Management e viene trasmesso a tutte le altre Strutture aziendali contributrici, le quali sono chiamate a verificare ed accertare, ciascuna per il proprio ambito di competenza, la coerenza e l'adeguatezza dei contenuti informativi riportati nonché la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni da pubblicare.

Nel processo di predisposizione dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro, la Direzione Risk Management adotta dunque i seguenti presidi di controllo:

- controlli di correttezza, volti a verificare che la redazione dell'informativa al pubblico sia stata effettuata conformemente alle disposizioni normative;
- controlli di accuratezza, volti a verificare che le informazioni qualitative e quantitative siano inserite senza errori e/o omissioni e che i dati siano verificati prima del loro utilizzo;

- controlli di coerenza, volti a verificare che i criteri di generazione delle tabelle quantitative nonché la coerenza tra le parti testuali e quanto riportato nelle tabelle per facilità di comparazione tra i dati siano rispettati;
- controlli di completezza, volti a verificare che i dati includano le informazioni storiche necessarie per gli scopi per cui sono utilizzati, che i dati in input siano completi e che siano inseriti senza errori e/o omissioni;
- controlli di esistenza, volti a verificare che le tabelle quantitative siano compilate in ogni loro componente;
- controlli di tempestività, volti a verificare che le Strutture aziendali coinvolte, contribuiscano nel rispetto dei termini previsti.

3.4 APPROVAZIONE E ATTESTAZIONE DELL'INFORMATIVA

L'Informativa al Pubblico III° Pilastro annuale viene successivamente sottoposta dalla Direzione Risk Management all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

All'interno del documento annuale è prevista una dichiarazione da parte del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi (sistemi, processi e modelli) in linea con il profilo e la strategia del Gruppo, coerente con la propensione al rischio definita dal Gruppo e disciplinata all'interno del Risk Appetite Framework¹⁵.

Il documento annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene quindi trasmesso, per informativa all'Amministratore Delegato/Direttore Generale e al Comitato Rischi e Sostenibilità.

I documenti infra-annuali vengono invece trasmessi per informativa al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato/Direttore Generale e al Comitato Rischi e Sostenibilità.

Nel caso si rendessero necessarie modifiche rilevanti ai contenuti delle informative infra-annuali, questi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e vengono trasmessi per informativa all'Amministratore Delegato/Direttore Generale e al Comitato Rischi e Sostenibilità.

Il documento viene trasmesso all'Amministratore Delegato/Direttore Generale e al Chief Risk Officer, che congiuntamente attestano per iscritto che l'informativa è stata redatta in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente alla politica formale ed ai processi, sistemi e controlli interni del Gruppo.

3.5 PUBBLICAZIONE DELL'INFORMATIVA

L'Informativa al Pubblico III° Pilastro viene trasmessa, da parte della Direzione Risk Management, alla Direzione ESG e Rapporti Istituzionali, che provvede alla pubblicazione del documento sul sito internet del Gruppo.

Le attività di pubblicazione e comunicazione sono svolte in accordo con le vigenti politiche di comunicazione del Gruppo e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, per quanto concerne le tempistiche di pubblicazione dell'informativa annuale, il Gruppo provvede a rendere disponibile il documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro congiuntamente ai documenti di bilancio, o il prima possibile dopo la data di pubblicazione del bilancio. Le informative semestrali

¹⁵ Ai sensi dell'art. 435 lettere e) ed f) del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

e trimestrali vengono pubblicate nella stessa data in cui il Gruppo pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, o il prima possibile dopo tale data¹⁶.

4. NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative esterne di riferimento:

- Regolamento UE n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo 1, Capo 1, Sezione 3 e successivi aggiornamenti;
- Regolamenti della Commissione europea recanti norme tecniche di regolamentazione o di attuazione e, in particolare:
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1030/2014, che stabilisce dei modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;

¹⁶ Art. 433 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*) e successivi aggiornamenti.

- Regolamento (UE) n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva (UE) n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione;
- Regolamento UE n. 2453/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance;
- Regolamento UE n. 1618/2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 763/2021 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- Regolamento (UE) n. 3172/2024, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, e che su mandato della CRR III stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento viene abrogato il Regolamento (UE) n. 637/2021, ad eccezione dell'articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del *framework* FRTB "*Fundamental Review of the Trading Book*";
- Orientamenti emanati dalla *European Bank Authority* (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I riferimenti normativi sopra riportati sono inoltre integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richiesti dall'art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1 (classificazione tra: Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; Banche intermedie; o Banche di minori dimensioni o complessità operativa);
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

5. GLOSSARIO

Risk Appetite Framework (RAF): il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli;

Sistema dei Controlli Interni (SCI): l'insieme delle regole, delle Funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità individuate nelle Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia);

6. ALLEGATI

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI

“Non previsti Flussi informativi Banca/Società”

Allegato 2: POTERI DELEGATI

“Non previsti”